

**CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE AI SERVIZI RESI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
ATTRAVERSO L'AREA RISERVATA INTERMEDIARI DEL PORTALE WEB ISTITUZIONALE**

Visti

il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, Recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

il Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo a norma dell'articolo 1, della legge 28 settembre 1998, n. 337;

il Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, relativo al riordino del servizio nazionale della riscossione in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337;

il Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, articolo 3, recante disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione;

il Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

il Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, articolo 4, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche;

la Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche solo Regolamento);

Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che ha adeguato l'ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento e, conseguentemente, ha modificato il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice privacy");

Il Protocollo d'intesa tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione per l'estensione dei servizi on-line di Agenzia delle entrate-Riscossione agli intermediari (ex. Art. 3 comma 3 del D.P.R n. 322/1998 del 4 aprile 1999)

Premesso che

L'Agenzia delle entrate-Riscossione intende proseguire l'opera di semplificazione dei rapporti con i contribuenti e i soggetti autorizzati (di cui al successivo articolo 2), nell'ottica di implementare e migliorare i servizi già esistenti. A tal fine l'Agenzia delle entrate-Riscossione mette a disposizione una serie di servizi

online informativi e dispositivi a cui è possibile accedere attraverso il portale web www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Tanto premesso, che costituisce parte integrante del presente atto, si stabilisce quanto segue.

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ

Il presente atto (di seguito anche “Condizioni generali”) disciplina le Condizioni generali per l’utilizzo dei servizi online presenti nella sezione Area Riservata Intermediari del portale web www.agenziaentrateriscossione.gov.it (di seguito “Area Riservata Intermediari”) da parte dei soggetti di cui al successivo articolo 2.

ARTICOLO 2 - SOGGETTI AUTORIZZATI ALL’UTILIZZO DEL SERVIZIO

L’accesso all’Area Riservata Intermediari è consentito ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 c.d. “intermediari” abilitati e ai loro incaricati che risultino abilitati, attraverso la specifica funzionalità di profilazione resa disponibile nell’area autenticata del sito dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le stesse credenziali e modalità richieste per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, previa accettazione delle presenti “Condizioni generali”.

ARTICOLO 3 - ADESIONE AI SERVIZI

L’adesione al servizio e il recesso dallo stesso sono effettuati e perfezionati esclusivamente per via informatica dal portale web www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Il soggetto autorizzato all’utilizzo del servizio, di cui all’articolo 2 (di seguito anche “soggetto autorizzato”), è tenuto alla stampa e sottoscrizione delle presenti Condizioni generali.

Il soggetto autorizzato ha l’obbligo di conservare le Condizioni generali sottoscritte ai fini di eventuali successivi controlli da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione per quattro anni successivi al termine della adesione al servizio.

Il recesso o la perdita dei requisiti per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti di cui al precedente articolo 2 determina l’impossibilità per gli stessi di utilizzare i servizi online con conseguente inefficacia delle deleghe ad essi conferite.

ARTICOLO 4 - UTILIZZO DEI SERVIZI

Il soggetto autorizzato che ha aderito al servizio può accedere alla **consultazione** ed alla **gestione della posizione dei contribuenti**, mediante l’utilizzo di tutti i servizi disponibili via web sul portale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione www.agenziaentrateriscossione.gov.it, a condizione che questi ultimi abbiano provveduto a delegare l’intermediario, secondo le modalità di cui ai successivi articoli 5 e 6.

La delega conferita dalle persone fisiche titolari di partita IVA (ad esempio professionisti, ditte individuali) consente all’intermediario di consultare e gestire l’intera posizione debitoria del delegante sia personale sia relativa all’attività professionale/imprenditoriale esercitata.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione mette a disposizione, nell'Area Riservata Intermediari, servizi di consultazione e disposizione, quali:

- a) la consultazione di tutte le informazioni relative alla posizione debitoria per le cartelle di pagamento emesse dall'anno 2000 e relativa documentazione;
- b) la verifica dei pagamenti, degli sgravi e delle sospensioni, delle procedure e dei piani di rateizzazione concessi;
- c) la trasmissione delle istanze di rateizzazione per importi fino alla soglia prevista dall'art. 19 comma 1 del DPR 602/1973 e s.m.i. e la possibilità di ottenere direttamente online il piano di rateizzazione;
- d) la trasmissione di dichiarazioni per la sospensione legale della riscossione;
- e) la trasmissione delle dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo;
- f) la trasmissione di istanze, previste dalla normativa che disciplina il servizio nazionale della riscossione, a favore del contribuente;
- g) la richiesta di informazioni specifiche sulla posizione debitoria, cartelle, rateizzazioni e procedure di riscossione.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione mette a disposizione i dati risultanti al momento dell'interrogazione, restando esclusa ogni propria responsabilità per danni diretti o indiretti che dovessero derivare da variazioni intervenute in un momento successivo ovvero per eventuali interruzioni, totali o parziali, dei servizi.

I dati e i documenti presenti nell'Area Riservata Intermediari sono resi disponibili agli intermediari stessi e ai loro incaricati per le sole finalità sopra specificate.

ARTICOLO 5 - DELEGA DEL CONTRIBUENTE ALL'INTERMEDIARIO CON MODALITA' ON LINE SUL SITO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

Il contribuente delega l'intermediario alla **gestione della propria posizione** tramite i servizi previsti nell'Area Riservata Intermediari, con le modalità online previste nell'Area Riservata del portale web www.agenziaentrateriscossione.gov.it dedicata a cittadini e imprese.

La delega ai soggetti di cui al precedente articolo 2 è operativa dal momento dell'accettazione on-line della stessa da parte dell'intermediario o di suo incaricato.

La **delega da parte del contribuente ha durata di due anni** a decorrere dalla data di conferimento online salvo revoca espressa, è rinnovabile con le medesime modalità e per il medesimo periodo e può essere conferita contemporaneamente a un massimo di due intermediari.

La **delega è revocabile da parte del contribuente in qualsiasi momento, con le stesse modalità online con cui è stata conferita.**

L'intermediario o i suoi incaricati hanno la facoltà in qualsiasi momento di rifiutare la delega conferita, anche successivamente all'accettazione della stessa, con le modalità online previste nell'Area Riservata Intermediari dandone, contestualmente, comunicazione al delegante.

La delega conferita ha carattere generale e consente all'intermediario ed ai suoi incaricati, di gestire la posizione del soggetto delegante mediante l'utilizzo di tutti i servizi disponibili in Area Riservata Intermediari.

Ai sensi degli artt. 1387 c.c. e seguenti, pertanto, le attività compiute dai soggetti autorizzati in forza della delega conferita all'intermediario producono effetti direttamente in capo al contribuente delegante e l'Agenzia delle entrate-Riscossione non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivanti dall'utilizzo improprio della delega conferita.

Il soggetto autorizzato si impegna a svolgere le attività per le quali è stata conferita la delega nel rispetto della normativa vigente e secondo i principi di buona fede e correttezza.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione si riserva di segnalare ogni possibile abuso nell'esercizio della delega alle Autorità competenti.

ARTICOLO 6 - DELEGA DEL CONTRIBUENTE ALL'INTERMEDIARIO CON MODALITÀ CARTACEA/ELETTRONICA

L'intermediario acquisisce le deleghe per la gestione della posizione del contribuente unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico. La delega può essere sottoscritta elettronicamente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

La delega contiene le seguenti informazioni:

- codice fiscale/partita IVA e dati anagrafici del contribuente;
- data di conferimento della delega.

La delega si estende all'accesso ai servizi web dell'area riservata intermediari dell'Agenzia delle entrate-Riscossione per consultare la posizione debitoria del contribuente, ottenerne la rateizzazione del debito e presentare istanze.

L'intermediario conserva le deleghe acquisite, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti, e individua uno o più responsabili per la gestione delle suddette deleghe. Le deleghe acquisite direttamente in formato elettronico sono conservate in conformità a quanto previsto dall'articolo 43 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:

- numero progressivo e data della delega;
- codice fiscale/partita IVA e dati anagrafici del contribuente delegante;
- estremi del documento di identità del delegante e, nel caso di tutore/curatore, del soggetto di cui si è rappresentanti.

Gli intermediari trasmettono le deleghe all'Agenzia delle entrate attraverso il servizio telematico Entratel con le modalità indicate nei provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate concernenti l'accesso, da parte degli intermediari, alla dichiarazione precompilata e all'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica. L'Agenzia delle entrate effettuati gli opportuni riscontri, trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione, con riferimento alle deleghe per le quali i dati di riscontro sono stati validati, solo i dati strettamente necessari ad attestare il conferimento della delega all'intermediario (nome, cognome, codice fiscale dell'intermediario; nome, cognome/denominazione codice fiscale/ del delegante, data della delega).

Agenzia delle entrate-Riscossione informa il delegante, tramite posta semplice, dell'evidenza della delega conferita.

L'intermediario ha la facoltà in qualsiasi momento di rifiutare la delega ricevuta, con le modalità online previste nell'Area Riservata Intermediari dandone, contestualmente, comunicazione al delegante.

L'eventuale revoca di una delega fornita dal contribuente è acquisita dall'intermediario con le stesse modalità (in formato cartaceo ovvero in formato elettronico) e l'intermediario perfeziona la revoca comunicata dal contribuente, attraverso la funzionalità online prevista nell'Area Riservata Intermediari del portale web www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione si avvale anche dell'Agenzia delle entrate per effettuare i controlli sulle deleghe acquisite. Inoltre può richiedere le deleghe e le copie dei documenti di identità indicati nelle deleghe medesime. L'Agenzia delle entrate-Riscossione in caso di irregolarità, interrompe immediatamente l'accesso ai servizi on line e informa l'Agenzia delle entrate ai fini delle previsioni - ove ne ricorrano i presupposti - di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Restano ferme la responsabilità civile e l'applicazione delle eventuali sanzioni penali.

Il contribuente che accede all'Area Riservata del portale web www.agenziaentrateriscossione.gov.it dedicata a cittadini e imprese può visualizzare l'elenco dei soggetti che hanno accesso alla propria posizione ai sensi del presente articolo.

La delega, che può essere conferita contemporaneamente a un massimo di due intermediari, ha carattere generale e consente all'intermediario ed ai suoi incaricati, di gestire la posizione del soggetto delegante mediante l'utilizzo di tutti i servizi disponibili in Area Riservata Intermediari.

Ai sensi degli artt. 1387 c.c. e seguenti, pertanto, le attività compiute dai soggetti autorizzati in forza della delega conferita all'intermediario producono effetti direttamente in capo al contribuente delegante e l'Agenzia delle entrate-Riscossione non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivanti dall'utilizzo improprio della delega conferita.

Il soggetto autorizzato si impegna a svolgere le attività per le quali è stata conferita la delega nel rispetto della normativa vigente e secondo i principi di buona fede e correttezza.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione si riserva di segnalare ogni possibile abuso nell'esercizio della delega alle Autorità competenti.

ARTICOLO 7 - TRATTAMENTO DEI DATI

Il soggetto autorizzato utilizza le informazioni acquisite dal sistema informativo dell'Agenzia delle entrate-Riscossione esclusivamente per la realizzazione dei servizi previsti all'art. 1 delle presenti Condizioni generali e si impegna ad osservare le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza richiesti dalla stessa Agenzia e previsti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), dal D.Lgs. 196/2003 (così come modificato dal D.Lgs. 101/2018) nonché dalle ulteriori previsioni normative, anche europee, e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali emessi in materia.

In particolare, si impegna a rispettare i canoni della pertinenza e della non eccedenza nel trattamento dei dati, nonché a verificare che le informazioni acquisite non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi, né in alcun modo riprodotte, e pertanto provvede a impartire precise e dettagliate istruzioni in tal senso agli incaricati del trattamento.

ARTICOLO 8 - TRACCIAMENTO DEGLI ACCESSI

In virtù di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993, l'Agenzia delle entrate-Riscossione procede al tracciamento degli accessi; di tale circostanza, il soggetto autorizzato s'intende informato con la sottoscrizione del presente documento fermo restando l'applicazione dell'articolo 615-ter del codice penale in caso di accesso abusivo.

ARTICOLO 9 - ONERI

Nessun onere può essere posto a carico dell'Agenzia delle entrate-Riscossione per l'utilizzo del presente servizio.

ARTICOLO 10 - VARIAZIONI ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

L'Agenzia delle entrate-Riscossione comunica attraverso il portale web www.agenziaentraterriscossione.gov.it, ovvero con le modalità ritenute di volta in volta più idonee, eventuali rilasci di nuovi servizi e funzionalità ovvero modifiche, integrazioni o cessazioni di funzionalità esistenti, nonché le modalità e condizioni di svolgimento dei servizi che si renderanno opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge, tenendo conto in ogni caso delle esigenze organizzative e dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione si riserva, comunque, per esigenze organizzative proprie, la facoltà di cessare unilateralmente i servizi contemplati dal presente documento, senza che per tale ragione possa essergli addebitata qualsivoglia responsabilità.

ARTICOLO 11 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio, di cui all'articolo 3, ha una validità di quattro anni a decorrere dalla data dell'adesione e alla scadenza sarà automaticamente prorogato per lo stesso periodo, salvo recesso di una delle Parti.

ARTICOLO 12 - VIOLAZIONI E CONTROVERSIE

La violazione, da parte del soggetto autorizzato, delle prescrizioni contenute nel presente documento potrà comportare la revoca *ad nutum* dell'autorizzazione e dell'adesione al servizio, fatto salvo il diritto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione a tutela dei propri diritti.

Per la risoluzione giudiziale di ogni eventuale controversia comunque connessa all'applicazione delle presenti Condizioni generali è competente il Foro di Roma.

ARTICOLO 13 - RINVII

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente documento, si applicano le norme del codice civile.

luogo e data

INTERMEDIARIO/INCARICATO

APPROVAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE AI SENSI DELL'ART. 1341 C.C.

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., l'intermediario ed il contribuente dichiarano di aver letto e di approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del regolamento d'adesione:

art. 3 – adesione ai servizi; art. 4 – utilizzo dei servizi; art. 5 – delega del contribuente all'intermediario con modalità online sul sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione; art. 6 – delega del contribuente all'intermediario con modalità cartacea/elettronica; art. 9 – oneri; art. 10 – variazioni alle modalità di svolgimento dei servizi; art. 12 – violazioni e controversie.

luogo e data

INTERMEDIARIO/INCARICATO